

08 AGO. 2024

ACCORDO SINDACALE N. 1/2024

Prot. N. 13781/P8

Oggi, 6 Agosto 2024, presso la sede di Amia Verona S.p.A. si sono incontrati:

AMIA Verona S.p.A.,

rappresentata dal Direttore Generale e dal Direttore Personale (di seguito "AMIA")

Le OO.SS.

rappresentate dalle Segreterie Territoriali di categoria FP/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e FIADEL (congiuntamente le "OO.SS.")

Premesso che

- a) con sentenze del Tribunale di Verona n. 572/2023 del 30 ottobre 2023, R.G. n. 35/2022, n. 718/2023 del 18/12/2023, R.G. n. 1312/2021, n. 599/2023, del 14/11/2023, R.G. n. 1347/2021, n. 550/2023 del 19/10/2023, R.G. n. 1348/2021, n. 717/2023 del 18/12/2023, R.G. n. 1350/2021, n. 546/2023 del 19/10/2023, R.G. n. 34/2002, n. 573/2023 del 30/10/2023, R.G. n. 1311/2021, n. 549/2023 del 19/10/2023, R.G. n. 180/2022, n. 547/2023 del 19/10/2023, R.G. n. 519/2022, AMIA è stata condannata nei confronti di n. 25 dipendenti al risarcimento del danno emergente per le spese di lavaggio degli indumenti di lavoro (in particolare dei pantaloni da lavoro in dotazione ai dipendenti) sostenute dai suddetti dipendenti (quantificate in Euro 15,00 al mese per ciascun dipendente) e che, secondo la citata sentenza, avrebbero dovuto essere a carico di AMIA
- b) AMIA ha proposto rituale impugnazione in appello avverso le sentenze di cui alla lettera a) che precede
- c) Congiuntamente le OO.SS. hanno chiesto che AMIA provveda per il futuro al lavaggio degli indumenti di lavoro e che rimborsi le spese di lavaggio sostenute in passato anche dal resto dei n. 363 dipendenti che hanno ricoperto mansioni con qualifica di operaio dell'area spazzamento, conduzione, logistica, ufficio tecnico e aree verdi ancora in servizio (i "Dipendenti" e singolarmente il "Dipendente")

Tutto ciò premesso, con il presente accordo (l'"Accordo"), le Parti concordano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo anche ai fini della sua interpretazione.
2. Le Parti concordano che dal 1 ottobre 2024 AMIA provvederà al lavaggio degli indumenti da lavoro dei Dipendenti tramite un servizio di lavanderia esterna e facendosi carico interamente dei relativi costi. Gli indumenti da lavoro oggetto del suddetto servizio di lavaggio, che le Parti riconoscono come tali, saranno: i pantaloni blu, la felpa con zip e la giacca antifreddo assegnati in dotazione ai Dipendenti.
3. AMIA, senza che ciò comporti alcun riconoscimento delle pretese avanzate dalle OO.SS.:
 - 3.1. si impegna a depositare presso la Corte di Appello di Venezia entro il 30 aprile 2025, congiuntamente ai dipendenti interessati, atto di reciproca rinuncia agli atti ed alle domande formulate nei giudizi di appello promossi avanti le sentenze del Tribunale di Verona di cui alla lettera a) delle premesse e di estinzione dei relativi giudizi, a condizione i) che almeno l'85% dei Dipendenti (come definiti nel presente Accordo) aderiscano all'Accordo nelle modalità e nel termine di seguito definiti nel punto 3.2 ;
 - 3.2. si dichiara disponibile a ristorare i Dipendenti nella medesima misura prevista dalle sentenze di cui alla lettera a) delle premesse e per i periodi, determinati in base alla data di assunzione dalla tabella allegata al presente Accordo (Allegato A), nelle modalità e nei termini definiti per ciascun Dipendente nell'ambito di un verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione di conciliazione costituita presso l'Ispettorato



Territoriale del Lavoro di Verona, a seguito di presentazione congiunta di istanza ex art. 410 c.p.c. entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2024, contenente una ampia rinunzia nei confronti di AMIA a qualunque pretesa, di natura retributiva o risarcitoria, in relazione al mancato lavaggio degli indumenti di lavoro (il "Verbale di Conciliazione").

4. Inoltre, nell'ambito del Verbale di Conciliazione, AMIA corrisponderà ai Dipendenti, condizionatamente alla sottoscrizione del Verbale di Conciliazione, una somma lorda una tantum a titolo di transazione novativa calcolata come segue:
 - 4.1. Euro 50,00 lordi per Dipendenti con anzianità fino a 5 anni (fatto salvo quanto previsto al punto 6 che segue)
 - 4.2. Euro 100,00 lordi per Dipendenti con anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni
 - 4.3. Euro 150,00 lordi per Dipendenti con anzianità oltre i 10 anni e fino a 15 anni
 - 4.4. Euro 200,00 lordi per Dipendenti con anzianità oltre i 15 anni
5. Ai fini del calcolo della somma di cui al punto 3.2 che precede si stima in 11 mesi, per ciascun anno, il periodo lavorativo annuo.
6. Le Parti convengono che avranno diritto al trattamento di cui ai punti 3.2 e 4 che precedono: (i) solo i Dipendenti assunti fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo; (ii) anche i Dipendenti, ancora in servizio, che in passato hanno ricoperto mansioni con qualifica di operaio dell'area spazzamento, conduzione, logistica, ufficio tecnico e aree verdi che attualmente non le ricoprono più, unicamente in relazione al periodo nel quale hanno svolto le suddette mansioni e in proporzione rispetto alle indicazioni di cui all'Allegato A dell'Accordo. Non avranno diritto al trattamento di cui ai punti 3.2 e 4 che precedono i Dipendenti che hanno promosso i giudizi di cui alla lettera a) delle premesse.
7. I trattamenti di cui ai punti 3.2 e 4 che precedono saranno garantiti solo ai Dipendenti che presenteranno l'istanza ex art. 410 c.p.c. di cui al punto 3 entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Si allega il seguente documento:

- Allegato A: tabella dei mesi oggetto di ristoro

AMIA Verona S.p.A. Ennio Cozzolotto



Guido Franza



OO.SS.


FP/CGIL

Elisabetta Rossoni



FIT/CISL

Giovanni Mannozi



UILT

Gabriele Maurina



FIADEL

Enrico Mosconi




Tabella dei mesi oggetto di ristoro

Data di assunzione (ai sensi del punto 5 dell'Accordo)	Numero di mesi oggetto di ristoro (calcolati fino alla data del 31/12/2023)
fino al 31/12/2002	121
2003	115,5
2004	110
2005	104,5
2006	99
2007	93,5
2008	88
2009	82,5
2010	77
2011	71,5
2012	66
2013	60,5
2014	55
2015	49,5
2016	44
2017	38,5
2018	33
2019	27,5
2020	22
2021	16,5
2022	11
2023 (fino al 30/06 compreso)	5,5
dal 30/06/2023 al 31/07/2024 (compresi)	2,5

